



REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE

DI PARMA

SEZIONE 1

riunita con l'intervento dei Signori:

<input type="checkbox"/>	RAMPELLO	VINCENZO	Presidente
<input type="checkbox"/>	VOLPI	MARCO ALBINO	Relatore
<input type="checkbox"/>	PREVOLI	SILVANO	Giudice
<input type="checkbox"/>			
<input type="checkbox"/>			
<input type="checkbox"/>			
<input type="checkbox"/>			

ha emesso la seguente

SENTENZA

- sul ricorso n. [redacted]/11  
depositato il 07/02/2011

- avverso AVVISO DI ACCERTAMENTO n° [redacted] C.I. 2005  
contro: COMUNE DI FIDENZA

difeso da:

[redacted]

proposto dal ricorrente:

[redacted]

difeso da:

ZAMBELLO GIUSEPPE  
V.LE TANARA 5 43121 PARMA PR

SEZIONE

N° 1

REG.GENERALE

N° 214/11

UDIENZA DEL

25/11/2014

ore 09:00

SENTENZA

N°

692/01/14

PRONUNCIATA IL:

25.11.14

DEPOSITATA IN  
SEGRETERIA IL

28.11.14

Il Segretario

FUNZIONARIO TRIBUTARIO  
AREA III F3  
Francesca Marzolino





### Fatto

██████████ come in atti rappresentata e difesa, ha impugnato l'avviso di accertamento con cui, il Comune di Fidenza, ha determinato l'imposta ICI degli immobili di proprietà della ricorrente senza tener conto che gli stessi sono di interesse storico – artistico chiedendone l'annullamento con articolata argomentazione difensiva di cui al ricorso.


Si è ritualmente costituito in giudizio il Comune resistente controdeducendo la piena legittimità dell'atto impugnato con articolata argomentazione difensiva di cui alla memoria di costituzione e rilevando come il decreto con cui era stata riconosciuta la sussistenza di un "*interesse particolarmente importante*" sia stato revocato con successivo decreto in seguito all'integrale demolizione dell'immobile costituente la "Ex Caserma dei Carabinieri" di Fidenza.

### Diritto

Il ricorso merita parziale accoglimento.

E' infatti pacifico, siccome incontestato, che nessuna comunicazione è stata ricevuta dalla ricorrente in merito alla revoca del decreto del Ministero con cui era stata riconosciuta la sussistenza di un "*interesse particolarmente importante*" all'immobile per cui è processo così che la ricorrente, in buona fede, ha provveduto a pagare l'ICI, come in precedenza, sulla base della minore tariffa d'estimo.

Ricorre pertanto nella fattispecie la Tutela della buona fede del contribuente prevista dall'art. 10 dello Statuto del Contribuente secondo cui:



*“i rapporti tra contribuente e amministrazione finanziaria sono improntati al principio della collaborazione e della buona fede. Non sono irrogate sanzioni, né richiesti interessi di mora, nel caso in cui l'errore del contribuente sia stato causato dall'essersi conformato ad indicazioni contenute in atti dell'amministrazione finanziaria e dalla stessa successivamente modificate. Allo stesso modo il contribuente sarà scusato quando il comportamento che ha determinato la violazione sia stato causato da fatti direttamente conseguenti a ritardi, omissioni o errori degli uffici fiscali. Le sanzioni non sono comunque irrogate quando la violazione dipende da obiettive condizioni di incertezza sulla portata e sull'ambito di applicazione della norma tributaria (in ogni caso non determina obiettiva condizione di incertezza la pendenza di un giudizio in ordine alla legittimità della norma tributaria) o quando si traduce in una mera violazione formale senza alcun debito di imposta.”*

Il parziale accoglimento giustifica la compensazione delle spese di lite.

**P.Q.M.**

A parziale accoglimento del ricorso annulla l'atto impugnato limitatamente all'irrogazione di sanzioni a carico della ricorrente confermandolo per il resto.

Compensa integralmente, tra le parti, le spese di procedimento.

Parma, li 25.11.2014

**IL GIUDICE RELATORE**

(Avv. Marco A. Tolpi)



**IL PRESIDENTE**

(Dot. Vincenzo Rampello)